

## **Deliberazione 8 febbraio 2011 – ARG/elt 10/11**

### **Determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese di distributrici per la clientela in bassa tensione, di cui al comma 41.3 dell'Allegato A alla deliberazione alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT), relativo all'anno 2008**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 febbraio 2011

### **Visti:**

- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: Direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», come convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge n. 73/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione» (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07», come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica», come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10, ed in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche»;
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 227/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 227/10);
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10 (di seguito: deliberazione GOP 75/10);
- la comunicazione inviata dalla società Gelsia reti srl in data 11 gennaio 2011, prot. Autorità [A] 520 (di seguito: comunicazione 11 gennaio 2011);
- la nota recante «*Perequazione generale per il periodo di regolazione 2008-2011. Criteri applicativi del comma 33.6 del TIT*», trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) con comunicazione 3 febbraio 2011, prot. generale Autorità [A] 3365.

**Considerato che:**

- gli obblighi di separazione del servizio di vendita di maggior tutela, introdotte dal decreto legge n. 73/07, hanno prodotto una profonda modificazione del perimetro delle attività afferenti la commercializzazione del servizio delle imprese di distribuzione, con particolare riferimento al segmento della clientela in bassa tensione;
- a fronte di tale situazione, l'Autorità ha ritenuto necessario prevedere una differenziazione nel costo riconosciuto per il servizio di commercializzazione e conseguentemente nella definizione dei corrispettivi a copertura dei costi di commercializzazione;
- la differenziazione del costo riconosciuto ha reso altresì necessaria la definizione di meccanismi di perequazione dei costi commerciali differenziati secondo la differente architettura organizzativa adottata in relazione all'erogazione del servizio di vendita di maggior tutela.

**Considerato che:**

- la Sezione 1 della Parte III del TIT disciplina il regime di perequazione generale prevedendo, tra l'altro, che la quantificazione della perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione di cui al comma 33.1, lettera h) del TIT (di seguito: perequazione dei costi commerciali) sia demandata all'Autorità;
- l'articolo 41 del TIT disciplina la perequazione dei costi commerciali prevedendo:
  - al comma 41.1, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici che hanno costituito separata società per l'erogazione del servizio di maggior tutela (di seguito: imprese distributrici separate);

- al comma 41.3, le modalità di determinazione del risultato nei confronti delle imprese distributrici che erogano congiuntamente anche il servizio di maggior tutela (di seguito: imprese distributrici integrate);
- in data 7 novembre 2009 è stata attivata la raccolta dati in materia di perequazione dei costi commerciali per l'anno 2008, rivolta alle imprese distributrici separate;
- a tal fine è stato diffuso sul sito Internet dell'Autorità un apposito questionario tramite il quale sono stati richiesti:
  - a) i dati economici e patrimoniali relativi al comparto delle *“operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione”*, di cui al comma 6.4, lettera f), del TIU;
  - b) per ciascun cespite del comparto in esame, i dati relativi agli incrementi patrimoniali lordi stratificati per anno di prima acquisizione e relativa consistenza dei fondi di ammortamento, al 31 dicembre 2008;
- alla data di chiusura della raccolta 14 imprese hanno trasmesso le informazioni richieste;
- con riferimento alle imprese che non hanno trasmesso le informazioni in qualità di impresa distributtrice separata, ritenendo che le medesime rientrassero nell'ambito di applicazione del comma 41.3 del TIT, è stata verificata con la Cassa la disponibilità delle informazioni rese dalle medesime imprese ai fini dell'applicazione del meccanismo di remunerazione di cui all'articolo 9bis del TIV; e che tali informazioni sarebbero state sufficienti ai fini della determinazione delle partite perequative delle imprese distributrici integrate;
- l'analisi di tali informazioni ha evidenziato la presenza di rilevanti lacune ed incongruenze nei dati forniti da diverse imprese distributrici, tali da rendere necessaria l'attivazione di una specifica fase di raccolta dati, rivolta alle imprese ritenute integrate e riportate nella tabella 1.B allegata alla deliberazione ARG/elt 227/10;
- con la citata deliberazione ARG/elt 227/10, l'Autorità ha provveduto a:
  - a) determinare gli ammontari di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.1 del TIT, per l'anno 2008, nei confronti delle imprese distributrici separate;
  - b) attivare la raccolta delle informazioni propedeutiche alla determinazione degli ammontari di perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.3 del TIT per l'anno 2008, nei confronti delle imprese distributrici integrate;
  - c) previsto modalità operative nel caso in mancata trasmissione delle informazioni da parte delle imprese di cui al precedente punto b);
- a tal fine è stato diffuso, sul sito Internet dell'Autorità, in data 16 dicembre 2010, un apposito questionario, tramite il quale sono stati richieste, ai sensi del comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 227/10, informazioni puntuali relative all'anno 2008 e riferite al perimetro di clienti, connessi in bassa tensione, serviti nell'ambito della maggior tutela;
- nell'ambito della sopra richiamata raccolta dati, con comunicazione 11 gennaio 2011, la società Gelsia Reti srl ha comunicato di aver separato l'attività di vendita ai clienti finali a partire dall'anno 2004; e che la medesima impresa non ha tuttavia inviato i dati necessari alla determinazione dell'ammontare di perequazione secondo le disposizioni di cui al comma 41.1 del TIT;

- la Direzione tariffe ha effettuato verifiche incrociate sui dati forniti a vario titolo ed in particolare in materia di conti annuali separati ai sensi del TIU, da parte delle imprese distributrici che non hanno inviato i dati ai fini dell'applicazione del comma 41.1 del TIT, e che hanno inviato i dati ai fini dell'applicazione del comma 41.3 del medesimo TIT;
- le verifiche di cui al precedente alinea sono state condotte al fine di indagare l'effettivo assetto assunto dalle medesime imprese con riferimento all'erogazione del servizio di maggior tutela;
- gli approfondimenti effettuati hanno consentito di evidenziare la presenza di ulteriori 4 imprese di distribuzione che, pur non erogando in maniera congiunta il servizio di vendita di maggior tutela, in luogo dell'invio delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 41.1 del TIT, hanno trasmesso i dati richiesti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41.3 del TIT;
- gli esercenti il servizio di maggior tutela sono i soggetti competenti ai fini della trasmissione delle informazioni necessarie per l'applicazione del meccanismo di remunerazione di cui all'articolo 9bis del TIV.

**Considerato che:**

- con riferimento all'anno 2008, 43 delle 107 imprese distributrici riportate nella tabella 1.B della deliberazione ARG/elt 227/10 risultano non aver ottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati di cui al comma 1.5 della medesima deliberazione ARG/elt 227/10 (di seguito richiamate come: imprese inadempienti);
- ai sensi del comma 1.7 della citata deliberazione ARG/elt 227/10, in caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al precedente alinea, l'Autorità valorizza l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT sulla base delle medesime grandezze, riferite all'intero perimetro della clientela servita da ciascuna impresa di distribuzione integrata, utilizzate ai fini della perequazione generale 2008;
- delle 43 imprese inadempienti, 10 imprese risultano altresì non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione dei dati necessari ai fini della determinazione dei risultati di perequazione generale;
- ai sensi del comma 33.6 del TIT, nel caso in cui le imprese distributrici non rispettino i termini per l'invio dei dati relativi alla perequazione generale, l'organo preposto alla quantificazione dei saldi di perequazione provvede a calcolarne d'ufficio l'ammontare, procedendo in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e, viceversa, di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

**Considerato infine che:**

- la determinazione dei risultati della perequazione dei costi commerciali costituisce atto di ordinaria amministrazione.

### **Ritenuto opportuno:**

- determinare l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT, per l'anno 2008, relativo alle imprese distributrici integrate che hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati previsto dal comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 227/10;
- determinare l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT, per l'anno 2008, relativo alle imprese distributrici integrate che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati previsto dal comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 227/10, tenendo conto di quanto stabilito al comma 1.7 della medesima deliberazione ARG/elt 227/10;
- sospendere la determinazione del risultato di perequazione dei costi commerciali nei confronti delle imprese di distribuzione che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano aver gestito con separata società il servizio di maggior tutela nell'anno 2008;
- con riferimento alle medesime imprese di cui al precedente alinea, dare mandato ai Responsabili della Direzione Legislativo e Legale e della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i profili di competenza, affinché siano:
  - accertate le posizioni di tali imprese ai fini della determinazione del risultato di perequazione dei costi commerciali di cui all'articolo 41 del TIT;
  - valutati i presupposti per l'avvio di procedimenti finalizzati alla sanzione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
- prevedere che, in esito alla conclusione delle attività di cui al precedente alinea:
  - qualora siano determinati saldi di perequazione a favore delle imprese, non sia dato corso all'applicazione degli interessi di cui al comma 33.10 del TIT;
  - qualora siano determinati saldi di perequazione a sfavore delle imprese, si applichino gli interessi di mora di cui al medesimo comma 33.10 del TIT con le seguenti decorrenze:
    - i. a partire dal termine di cui al comma 1.2 della deliberazione ARG/elt 227/10, qualora si accerti la condizione di impresa distributtrice separata;
    - ii. a partire dalla data riportata nel presente provvedimento, qualora si accerti la condizione di impresa distributtrice integrata;
- rimandare la determinazione del risultato di perequazione dei costi commerciali nei confronti delle imprese di distribuzione che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui al comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 227/10 e che risultano altresì non aver ottemperato all'obbligo di comunicazione dei dati necessari alla determinazione dei risultati della perequazione generale di cui al comma 33.5 del TIT

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Ammontare di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione di cui al comma 41.3 del TIT*

- 1.1 Con riferimento all'anno 2008, ciascuna impresa di distribuzione, riportata nella tabella 1, allegata al presente provvedimento, è tenuta a versare (se negativo), ovvero a ricevere (se positivo), l'ammontare di perequazione di cui al comma 41.3 del TIT, riportato nella medesima tabella 1.
- 1.2 Le imprese distributrici per le quali, ai sensi del comma 1.7 della deliberazione ARG/elt 227/10, si è dato corso alle procedure d'ufficio per il calcolo dell'ammontare di cui al precedente comma 1.1 sono elencate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 1.3 Con riferimento alle imprese distributrici elencate nella tabella 3, la determinazione dell'ammontare di perequazione di cui all'articolo 41 è sospesa fino a successivo provvedimento, anche in esito agli accertamenti di cui al successivo comma 2.1.
- 1.4 Ciascuna impresa distributtrice di cui al comma 1.1, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa l'importo di cui alla tabella 1.
- 1.5 La Cassa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga a ciascuna impresa distributtrice di cui al comma 1.1 l'importo di cui alla tabella 1.
- 1.6 Con riferimento alle imprese distributrici inadempienti alla perequazione generale per l'anno 2008, riportate nella tabella 4, la Cassa, a seguito della determinazione d'ufficio dei risultati di perequazione generale, provvede, sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Direzione Tariffe dell'Autorità, a determinare altresì il saldo di perequazione dei costi commerciali di cui all'articolo 41 del TIT per il medesimo anno 2008.
- 1.7 Per le imprese di cui al comma 1.6 il termine di cui al comma 1.4, ovvero di cui al comma 1.5, decorre a far data dalla comunicazione dei risultati di perequazione generale da parte della Cassa.

### **Articolo 2**

*Disposizioni finali*

- 2.1 È dato mandato al Responsabile della Direzione Legislativo e Legale ed al Responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i profili di rispettiva competenza, affinché siano effettuati approfondimenti nei confronti delle imprese riportate nella tabella 3 allegata al presente provvedimento, finalizzati a:
  - a) accertare le posizioni di tali imprese ai fini della determinazione del risultato di perequazione dei costi commerciali di cui all'articolo 41 del TIT;

- b) valutare i presupposti per l'eventuale avvio di procedimenti finalizzati alla sanzione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95;
- 2.2 Nell'ambito di tale procedimento, qualora sia ritenuto opportuno, potranno essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 2.1.
- 2.3 In esito alla conclusione delle attività di cui al comma 2.1:
  - a) qualora siano determinati saldi di perequazione a favore delle imprese, non sia dato corso all'applicazione degli interessi di cui al comma 33.10 del TIT;
  - b) qualora siano determinati saldi di perequazione a sfavore delle imprese, si applichino gli interessi di mora di cui al medesimo comma 33.10 del TIT con le seguenti decorrenze:
    - i) a partire dal termine di cui al comma 1.2 della deliberazione ARG/elt 227/10, qualora si accerti la condizione di impresa distributrice separata;
    - ii) a partire dalla data riportata nel presente provvedimento, qualora si accerti la condizione di impresa distributrice integrata;
- 2.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa, per i seguiti di competenza.
- 2.5 Il presente provvedimento, per le imprese di cui tabella 1, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7 del TIT.
- 2.6 Il presente provvedimento è notificato alle imprese riportate nella tabella 3 mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2.7 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

8 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis